

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO SERVIZI AML

Le presenti Condizioni Particolari di Contratto, unitamente a (i) Offerta sottoscritta dal Cliente e (ii) Condizioni Generali di Contratto “*Piattaforme e Dati*”, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto efficace tra le Parti e hanno ad oggetto e regolano l'erogazione da parte di Cerved della Suite Hawk AML, della Piattaforma applicativa Visius e delle Liste AML, come definite e dettagliate nel presente documento e nell'Offerta.

### 1. DEFINIZIONI E RINVIO

- 1.1. In aggiunta ai termini e alle espressioni specificamente definiti nelle Condizioni Generali di Contratto, nonché a quelli qui riportati con iniziale maiuscola, i quali devono intendersi con il significato ad essi di volta in volta attribuito, di seguito vengono enunciati ulteriori termini necessari al solo fine dell'erogazione del servizio qui disciplinato. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa:
- **BI:** indica la cd. *Business Information* (o “informazioni commerciali”), vale a dire le informazioni relative ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, provenienti da fonti pubbliche (quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque), da fonti pubblicamente o generalmente accessibili a chiunque, da soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle stesse, dagli stessi soggetti censiti, dagli Interessati e/o da terzi, raccolte in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo al *Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale* (Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29.04.2021, di seguito anche solo “**Codice di Condotta**”), nonché al d.m. 269/2010;
  - **Liste AML:** indica tutti i prodotti erogati da Cerved, di proprietà della stessa ovvero di suoi *Partner*, propedeutici all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Normativa AML; in via esemplificativa e non esaustiva le liste PEP, *Crime, Sanction, Adverse Media*;
  - **Normativa AML:** indica il d.lgs. 231/2007 e le successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti emanati da Banca d'Italia e dalle Autorità regolatorie competenti in materia;
- 1.2. Per tutto quanto non specificamente disciplinato nelle presenti Condizioni Particolari, si rinvia espressamente alle Condizioni Generali, per quanto applicabili.

### 2. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

- 2.1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali, il Cliente prende atto, riconosce e accetta:
- i. che conformemente a quanto previsto dall'art. 6.2 del Codice di Condotta, l'elaborazione da parte di Cerved di informazioni valutative, quand'anche basata su processi totalmente automatizzati di elaborazione delle BI, compresa la profilazione, non può determinare o implicare in alcun modo l'adozione da parte di Cerved di una decisione che produca effetti giuridici o che in ogni caso incida significativamente in modo analogo sull'Interessato, e che tale decisione è rimessa esclusivamente al Cliente, in quanto basata sull'insieme dei dati personali ed informazioni in suo possesso e non unicamente sulle informazioni valutative elaborate e comunicate da Cerved, da considerarsi come strumentali e serventi rispetto alla complessiva valutazione effettuata dal Cliente, secondo il distinto e autonomo processo dallo stesso delineato, in ordine alla decisione da adottare nel suo rapporto con l'Interessato;
  - ii. di non poter e non dover basare sue decisioni afferenti all'affidabilità della propria clientela, unicamente sulla base delle informazioni fornitegli da Cerved che, pur essendo assunte con il più alto livello di diligenza, non possono garantire in modo assoluto l'affidabilità/solvibilità dell'Interessato/soggetto cui i Dati facciano riferimento. Il Cliente si impegna, pertanto, a verificare, integrare e confrontare quanto precede con altre fonti di informazione commerciale, in modo tale da poter fondare sull'insieme di tali informazioni il proprio giudizio definitivo, di cui resta l'unico ed esclusivo responsabile;
  - iii. che le BI, soggette a disciplina normativa di rango primario e secondario, possono subire modifiche e rimodulazioni, e rinuncia quindi sin d'ora a qualsivoglia eccezione in caso di variazioni degli aspetti indicati. Cerved, invero, è autorizzata ad apportare tutte le modifiche di natura tecnica e/o di contenuto e/o di tipologia riguardo le BI incluse nei Servizi che si rendessero necessarie in considerazione di ragioni tecniche, organizzative o di conformità alla normativa.
  - iv. che, qualora i Servizi fossero utilizzati a tal fine, le procedure e le *policy* di adeguata verifica e valutazione del profilo di rischio a fini antiriciclaggio apprestate dal Cliente restano di esclusiva pertinenza e responsabilità di quest'ultimo; i Servizi costituiscono uno strumento di mero supporto rispetto a tali scelte e procedure; l'individuazione del titolare effettivo è da considerarsi come mera indicazione e dovrà essere sempre oggetto di verifica e controllo da parte del Cliente, sulla base dei criteri adottati dalle proprie *policy* e procedure.

### 3. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 3.1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali, qualora il Contratto dovesse prevedere l'erogazione della Piattaforma applicativa Visius, il Cliente si impegna a fornire a Cerved tutti i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo di identificazione del firmatario (nome, cognome, estremi di documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 135 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 260 R.D. 635/1940.

**4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

- 4.1.** Il Servizio può sostanziarsi: *(i)* nell'erogazione di una Piattaforma, quale la Piattaforma applicativa Visius o la Suite Hawk AML; e/o *(ii)* nella messa a disposizione delle Liste AML. In conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta, nel caso indicato sub *(ii)* Cerved agirà quale autonomo titolare del trattamento, poiché il Servizio costituisce erogazione di BI.
- 4.2.** In tutti gli altri casi, essendo predisposta una Piattaforma di cui il Cliente fruirà per finalità dallo stesso definite, quest'ultimo nominerà Cerved quale Responsabile del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, mediante la sottoscrizione di apposito atto scritto.